



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LGS/adv

Roma, 8 agosto 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Ascoli Piceno**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 64/2025 – Incompatibilità imprenditore agricolo – richiesta di trasferimento nell'elenco speciale

Con il quesito del 3 giugno u.s. l'Ordine chiede se sia configurabile una situazione di potenziale incompatibilità con riferimento a un iscritto che, con la medesima partita iva utilizzata per l'attività professionale, consistente in alcune consulenze aziendali, gestisce un bene patrimoniale di famiglia come titolare di un'attività agricola (ditta individuale) regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con codice 01.26.00. Attraverso lo svolgimento di tale attività, l'iscritto ha incrementato il proprio fatturato, dovendo altresì negli anni acquisire qualifiche, certificati e autorizzazioni sanitarie necessarie e funzionali alla gestione della produzione e della relativa commercializzazione del prodotto finito. In dettaglio, l'Ordine chiede se l'iscritto rientri nella casistica di incompatibilità *ex art. 4*, del D.lgs. 139/2005 e, di conseguenza, se lo stesso debba richiedere il trasferimento dalla sezione A dell'albo all'elenco speciale per sopraggiunte cause di incompatibilità individuate nell'*art. 4, co. 1, lett. c)* del citato D.lgs. 139/2005.

Innanzitutto, occorre premettere che il servizio di risposta ai quesiti Pronto Ordini non è volto a risolvere specifiche questioni concrete, rimesse all'autonoma ed esclusiva valutazione degli Ordini, ma finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniranno di seguito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.

Tanto premesso, si formulano le seguenti considerazioni.

L'*art. 4, co. 1, lett. c)* del D.lgs. 139/2005 stabilisce che l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile, tra l'altro, con l'esercizio di attività di impresa commerciale, in nome proprio o altrui.

Dalla descrizione della fattispecie fornita emerge che il professionista, sotto la medesima partita IVA, gestisce un'attività agricola sotto forma di ditta individuale, regolarmente iscritta in CCIAA (codice ATECO 01.26.00) e che ha strutturato l'attività nel tempo, dotandosi di autorizzazioni e certificazioni sanitarie, con un incremento significativo del volume d'affari.

L'esercizio di impresa agricola, disciplinato dall'art. 2135 c.c., è oggetto di specifica attenzione nelle Note interpretative del CNDCEC¹, ove si evidenzia che l'art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha ulteriormente definito imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, dedica alle attività agricole indicate dall'art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. L'esercizio di attività di impresa agricola è consentito laddove tale attività si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell'ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. L'incompatibilità si rileva, invece, laddove la vendita dei prodotti agricoli – per quantità e fatturato – configura non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo, ma attività di impresa. Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l'iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l'attività di impresa agricola esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, mentre l'esercizio di attività d'impresa agricola è ritenuto incompatibile con l'esercizio dell'attività professionale laddove l'iscritto rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

Giova altresì precisare che la qualifica di I.A.P. è attribuita formalmente dalle Regioni, attraverso i loro uffici competenti o enti delegati, come i Servizi Territoriali dell'Agricoltura o le Province, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (es. tempo dedicato all'attività agricola e percentuale di reddito derivante dalla stessa). La sussistenza della qualifica di I.A.P., ove certificata da tali enti, determina senza dubbio l'insorgere di una condizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c), del D.lgs. 139/2005. In tal caso, la richiesta di trasferimento dalla sezione A dell'Albo all'elenco speciale appare fondata e l'Ordine potrà procedere con la relativa istruttoria, previa presentazione da parte dell'iscritto della domanda e della documentazione eventualmente necessaria.

Di contro, in assenza di tale qualifica e laddove l'attività agricola risulti riconducibile a forme di godimento o mera conservazione del fondo agricolo, non si configura una condizione di incompatibilità, anche in presenza di un crescente rilievo economico dell'impresa agricola.

Con i migliori saluti.

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ CNDCEC, La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28/06/2005, n. 139, Note interpretative, agg.to del 1° marzo 2012, caso n. 17, pagg. 19-20.